

STATUTO

INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA PADRE
GIOVANNI ANTONELLI 307

Numero REA: PT - 110368

Codice fiscale: 00995520475

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

AUEGATO "A"
REP.N. 133.347
RACC.N. 31.291

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di Pistoia, la Società cooperativa sociale - Impresa sociale di diritto, come da riforma del terzo settore e istitutiva dell'impresa sociale e seguenti - denominata "INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni sull'impresa sociale e quelle in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale di tutti i cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi, formativi, di accoglienza. La Cooperativa nasce dall'aggregazione delle cooperative sociali Arké e Pantagruel che hanno riconosciuto nella condivisione delle loro finalità e nell'ampliamento dello scopo e dell'oggetto sociale validi motivi per procedere alla loro fusione con l'intenzione di costituire un'organizzazione capace di fornire servizi qualitativamente superiori, di incrementare le possibilità imprenditoriali, generando nuove economie di scala e potendo rispondere sempre meglio ai bisogni delle persone e dei territori.

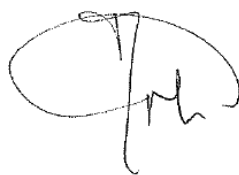
La Cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associativa dell'impresa alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso l'apporto lavorativo di terzi non soci.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale e si orienta verso l'adozione di processi e strumenti innovativi, ponendo



attenzione alla tutela dell'ambiente inteso nelle sue diverse accezioni, alla promozione delle pari opportunità, al riconoscimento delle differenze e alla valorizzazione delle diversità.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e pertanto può aderire ad una o più associazioni di categoria e alle loro eventuali evoluzioni, ai loro organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

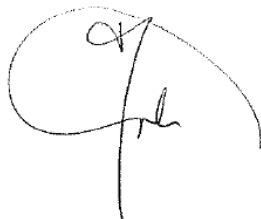
ART. 4 - OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'istituzione e la gestione di:

- servizi educativi 0/6 quali nidi d'infanzia, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, poli 0/6, scuole dell'infanzia, ludoteche, in forma diretta e indiretta, in tutte le diverse accezioni previste dalla normativa regionale e nazionale;
- scuole di ogni ordine e grado, in forma diretta e indiretta;
- centri, laboratori e altri spazi per bambini, con attività ludiche, ricreative, culturali, educative e di socializzazione;
- centri socio-educativi e servizi a carattere socio educativo in genere;
- centri diurni e strutture semiresidenziali e residenziali, anche di accoglienza temporanea e di emergenza, comunque denominati, rivolti a minori e minori stranieri non accompagnati (comunità a dimensione familiare, appartamenti per l'autonomia, gruppi appartamento, case famiglia, ecc.),
- doposcuola, centri e servizi per il potenziamento e il recupero scolastico e l'accompagnamento allo studio, con particolare attenzione ai minori in situazione di fragilità e con bisogni educativi speciali riferiti a disturbi specifici dell'apprendimento;
- servizi di assistenza educativa familiare;
- centri, spazi e iniziative di aggregazione e di socializzazione rivolti a specifici target (bambini, adolescenti, giovani, persone con disabilità) oppure aperti alla frequenza e alla partecipazione di tutte le persone;
- servizi di pre e post scuola;
- attività e servizi estivi, o comunque stagionali, per bambini, adolescenti, giovani;
- servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile;
- progetti di contrasto alla povertà educativa;
- servizi di educativa di strada;
- servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa;
- servizi di orientamento, tutoraggio, mentoring, coaching, istruzione e formazione rivolti ai giovani, prestando particolare attenzione a coloro che incontrano difficoltà nell'accesso alle opportunità formative e a prepararsi all'ingresso nel mondo del lavoro;
- servizi e interventi per la promozione e la realizzazione dell'affidamento familiare e dell'adozione di minori;
- servizi per lo svolgimento e la tutela di incontri protetti tra bambini e genitori;
- servizi e attività di sostegno alla genitorialità e per la prevenzione

dell'istituzionalizzazione dei minori;

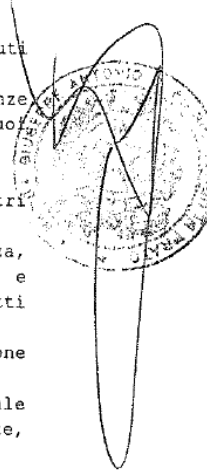
- servizi socio-assistenziali e psicologici per la tutela dei minori;
- servizi e prestazioni afferenti all'area psicologica rivolti a singole persone, a famiglie e a gruppi, effettuati anche presso scuole e sedi di altre organizzazioni, sia pubbliche, sia private: consulenza, sostegno, psicoterapia, supervisioni, psicologia scolastica, etnopsicologia, psicologia di comunità, mediazione familiare, mediazione sociale, arteterapia, consulenze pedagogiche e psicopedagogiche, ecc.;
- servizi finalizzati a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;
- servizi a sostegno di minori vittime di violenza, di violenza assistita e di abusi, di orfani di crimini domestici e delle loro famiglie;
- laboratori e altri servizi per l'integrazione sociale di persone con disabilità, minori e adulti;
- servizi per la promozione e il sostegno di attività per il durante e il dopo di noi;
- servizi alla persona (disabili, minori, anziani, ecc.) di assistenza, di sostegno e riabilitazione, educativi, effettuati a domicilio, a scuola, all'interno di presidi ospedalieri o presso altre strutture;
- attività e servizi estivi, o comunque stagionali, per anziani e per persone con disabilità;
- interventi assistenziali, educativi, riabilitativi e di sostegno all'inclusione sociale e alla recovery di utenti di servizi, centri e dipartimenti di salute mentale e di reparti psichiatrici;
- pet therapy e altre attività con gli animali a scopo riabilitativo, educativo, ricreativo, di sollievo e animazione;
- servizi a sostegno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni o per l'intergenerazionalità;
- centri diurni e strutture semiresidenziali e residenziali, anche di accoglienza temporanea e di emergenza, comunque denominati, rivolti ad anziani (residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali, case di riposo, ecc.) e a persone con disabilità (case per il durante e il dopo di noi, ecc.);
- servizi interni ed esterni di trasporto, sia per bambini e giovani, sia per adulti appartenenti a categorie svantaggiate, oltre che attività di sostegno alla mobilità di persone con ridotta autonomia motoria, psicomotoria e sensoriale;
- servizi infermieristici e similari, anche presso strutture esterne;
- servizi di assistenza sociale;
- servizi di contrasto alla povertà e alla marginalità;
- servizi afferenti alle politiche attive del lavoro;
- servizi di tutoraggio, mentoring, coaching rivolti ad adulti impegnati in percorsi per l'innalzamento della loro autonomia;
- interventi finalizzati a favorire l'inclusione sociale, lavorativa e abitativa di persone appartenenti a fasce deboli della popolazione, comprese le persone in esecuzione penale, quelle che soffrono o hanno sofferto di dipendenze, quelle con disabilità o con disturbi mentali, migranti in difficoltà, nuovi poveri e altri utenti di servizi sociali o socio-sanitari, ecc.);



- laboratori di orientamento e di educazione al lavoro e cantieri sociali;
- progetti utili alla collettività;
- servizi di housing e co-housing sociale, compresi housing first, housing led, senior housing, ecc., e interventi di promozione di esperienze di abitazione e di coabitazione orientate al benessere individuale e collettivo;
- interventi di tutoraggio di condominio, mediazione sociale, supporto all'abitare e promozione del vicinato solidale;
- alberghi popolari, strutture di accoglienza diurna o notturna e altre strutture extra-alberghiere per l'accoglienza di persone appartenenti a fasce deboli, comprese famiglie, anche con figli;
- interventi di mediazione, attività riparative e servizi di formazione per persone, minori e adulti, in messà alla prova o in esecuzione di pena ai fini della loro responsabilizzazione;
- servizi per l'assistenza alle vittime di reato con attività di promozione e di tutela dei diritti, di informazione e di supporto in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi comprese le connesse attività di studio, promozione, formazione e assistenza;
- punti unici di accesso a servizi sociali e socio-sanitari e attività di segretariato sociale;
- servizi di pronto intervento sociale;
- sportelli informativi;
- servizi per la residenza anagrafica;
- servizi di fermo posta e stazioni di posta;
- servizi di consulenza e di assistenza legale per persone appartenenti a fasce deboli;
- gestione di punti informativi e uffici finalizzati a migliorare le possibilità di accesso a servizi territoriali e ad opportunità offerte da enti e reti;
- servizi rivolti a singoli adulti e a famiglie vittime di violenza;
- servizi di assistenza sociale, residenziale (case rifugio, ecc.) e non residenziale, educativi e psicologici, rivolti a donne vittime di violenza, prostituzione e tratta, anche gestanti e con minori;
- servizi di assistenza sociale, residenziale (case rifugio, ecc.) e non residenziale, e aiuto a lavoratori vittime di grave sfruttamento, compresi quelli finalizzati al contrasto del lavoro minorile e all'emersione del lavoro sommerso;
- servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire l'integrazione sociale di cittadini migranti: mediazione linguistica, mediazione interculturale, consulenza legale, attività informative, corsi di lingua, ecc.;
- strutture semiresidenziali e residenziali, anche di accoglienza temporanea e di emergenza, comunque denominati, rivolti a migranti, profughi, richiedenti asilo (centri di accoglienza straordinaria, strutture della

rete SAI, incluse comunità a dimensione familiare, gruppi appartamento, appartamenti per l'autonomia, case protette, centri per l'integrazione sociale, ecc.);

- servizi per il rimpatrio volontario assistito o in risposta ad esigenze di ricongiungimento di nuclei familiari;
- servizi volti a favorire l'integrazione di persone, famiglie e gruppi di etnia rom, sinti e altri camminanti;
- interventi di accompagnamento alla fuoriuscita da campi di insediamento abusivo attraverso attività di inclusione sociale e di sostegno al superamento delle aree di sosta;
- interventi di cooperazione internazionale;
- interventi di promozione ed educazione alla salute, alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- servizi per il contrasto e il superamento dell'istituzionalizzazione delle persone fragili e vulnerabili;
- attività di educazione degli adulti e di formazione non formale;
- interventi di animazione territoriale e di comunità, comprese attività di sensibilizzazione, promozione e facilitazione delle relazioni e della partecipazione;
- servizi a supporto di interventi di rigenerazione urbana per il miglioramento della qualità dell'abitare, dei territori e della vita delle comunità;
- progetti per la valorizzazione di beni confiscati alle mafie;
- attività transregionali e transnazionali finalizzate alla promozione della crescita del senso di appartenenza all'Unione Europea e, più in generale, allo sviluppo di relazioni interetniche e alla promozione di rapporti di pace e collaborazione;
- servizi di mensa interna ed esterna e di sorveglianza mensa;
- finanziamenti per l'erogazione di sostegni economici, contributi socio-assistenziali, borse formative, ecc.;
- iniziative e centri sportivi, ricreativi, di turismo sociale (case vacanze, gite, ecc.), per la promozione e la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, oltre che del mercato equo, solidale e biologico;
- attività sportive volte all'integrazione e all'inclusione sociale;
- servizi bibliotecari e museali, spazi destinati ad emeroteche e altri luoghi della cultura;
- attività di analisi di fabbisogni, progettazione, consulenza, monitoraggio, verifica, valutazione d'impatto, pubblicizzazione e diffusione in riferimento ad istanze interne e a richieste di soggetti pubblici e privati;
- servizi di documentazione, di studio e di ricerca, anche in collaborazione con il mondo della scuola e dell'Università;
- attività di produzione culturale, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, libri, riviste, supporti musicali, depliant, ecc. inerenti l'oggetto sociale;
- attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, ecc.;
- ideazione e produzione di software per la gestione di servizi educativi,



sociali e socio-sanitari;

- interventi finalizzati a promuovere e sostenere lo sviluppo dei sistemi territoriali dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dei servizi per l'inclusione sociale e per la salute;
- servizi a sostegno della conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro e in particolare delle responsabilità genitoriali e parentali e di quelle professionali;
- tirocini e altre forme di work experience in collaborazione con le università e con istituti scolastici;
- iniziative per la promozione di esperienze di cooperazione e di volontariato;
- progetti per il servizio civile regionale e nazionale
- piani di welfare aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa potrà aderire a consorzi di vario ordine e grado, costituire e partecipare a reti di imprese, oltre che a raggruppamenti temporanei di imprese e associazioni temporanee con enti e altre organizzazioni pubbliche e private.

La cooperativa potrà partecipare altresì a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione di servizi sopraelencati.

Potrà predisporre marchi e denominazioni sociali specifiche e il deposito di brevetti.

A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro, essa potrà:

- accettare donazioni;
 - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma e imprese specie se svolgono attività analoghe e in ogni caso accessorie all'attività sociale;
 - dare adesione o partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
 - concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce;
 - incentivare nei soci e negli altri lavoratori la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociale (casa, tempo libero, cultura, ecc.) allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita.
- La Cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere e ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze,

riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.
Per la realizzazione degli scopi sociali, la Cooperativa potrà avvalersi di tutte le agevolazioni, i contributi e gli interventi finanziari e fiscali previsti per il sostegno del movimento cooperativo dalle leggi e dagli accordi regionali, nazionali e dell'Unione Europea, del risparmio e del finanziamento raccolti tra i suoi soci, del credito ordinario, nei limiti e con le autorizzazioni eventualmente previsti dalla legge.
La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività anche per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite, finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

SOCI

ART. 5 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa e deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

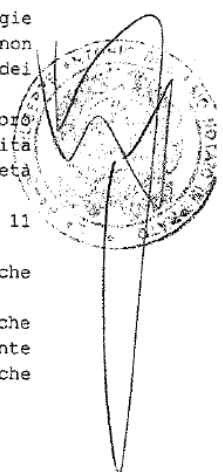
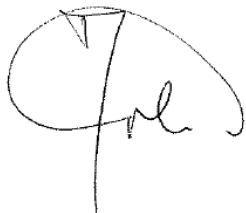
Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, a meno che non ricevano il nulla osta del consiglio di amministrazione.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:



- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
- d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge.

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui al punto a), dovranno indicare:

- 1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- 2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
- 4) certificato del Tribunale, o documento equivalente, attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo e-mail o PEC o raccomandata a mano o qualunque altro mezzo che dimostri l'avvenuta ricezione e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale può essere stabilito il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 26.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione e alla non ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, eventualmente deliberata dal consiglio di amministrazione, che non sarà restituita in alcun caso;
b) a sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6;
c) a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

ART. 8 - DIVIETI DEI SOCI

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto ad esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

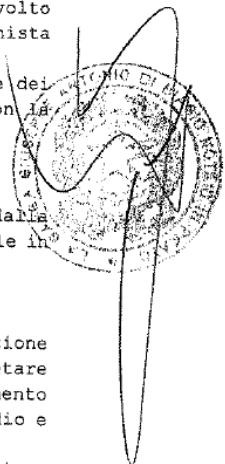
ART. 10 - SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di



A large, stylized signature, likely of the President of the Cooperative, is written at the bottom left of the page.

A large, stylized signature, likely of the Secretary of the Cooperative, is written at the bottom right of the page.

concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2) criteri e modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di mediazione o arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 - DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

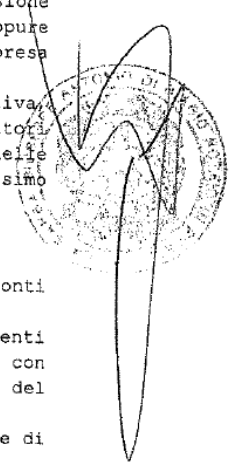
- interdetti o inabilitati o falliti;
- che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
- che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

ART. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o



dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 14 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante mail o PEC o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di mediazione o arbitrali di cui all'articolo 45.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31 e 27 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 27 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta

dell'interessato.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 17 - MODALITÀ LIQUIDAZIONE

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

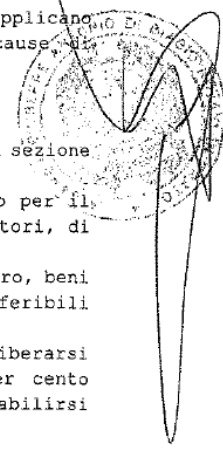
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di cinquecento euro ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 20 - TRASFERIMENTO AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione



dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 21 - MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi

membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 22 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 21.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni deve avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART. 23 - PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

ART. 24 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 25 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 26 - REGOLAMENTO

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 27 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

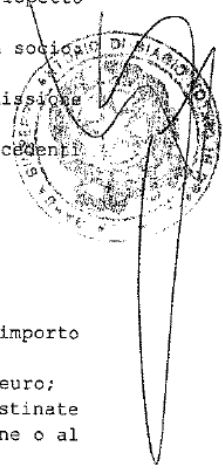
- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 28 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna di importo non inferiore a 25 euro;
 - dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di 500 euro;
 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di 25 euro, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
 - dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di 25 euro, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo e



ammodernamento;

- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 22;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 29 - VERSAMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 5%, all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini e nelle tempistiche da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 30 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

ART. 31 - BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 27 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28.

L'assemblea, inoltre, deve approvare annualmente, nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti ministeriali, il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida emanate dai ministeri competenti.

ORGANI SOCIALI

ART. 32 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Le assemblee possono essere convocate anche con modalità in remoto, attraverso l'utilizzo di applicazioni che permettano la visualizzazione e/o l'ascolto degli intervenuti. Le applicazioni dovranno anche permettere, nel caso ve ne fosse la necessità, la registrazione della seduta.

ART. 33 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato alternativamente per mail, intranet, PEC, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare dall'organo di controllo o da almeno un quinto dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

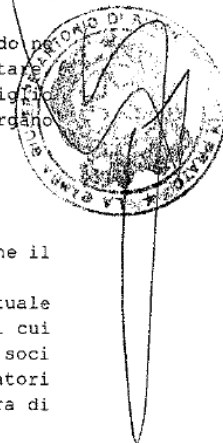
ART. 34 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 18 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 21 e alla relativa delibera di emissione;

c) determina la misura delle indennità di carica e delle medaglie di presenza



da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati, o del revisore legale dei conti;

- d) approva i regolamenti interni;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni ed, eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- d) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

ART. 35 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 36 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione.

ART. 37 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,

mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
In nessun caso i soci amministratori possono ricevere deleghe.
Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.
I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti
di cui all'articolo 2372 c.c.
L'associazione nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative
regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri
rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART. 38 - VERBALI

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal
presidente del consiglio di amministrazione.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora occorressero,
due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente
dell'assemblea e dal segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un
notaio.

ART. 39 - ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c.,
la Cooperativa istituisce le assemblee separate.
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e
termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve
essere rispettato per la prima assemblea separata.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente,
la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della
Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle
zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno
essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero
dei soci e importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della
Cooperativa.
Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cinquanta
soci.
Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia
sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i
soci alla sezione più vicina.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale,
ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto
dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in
conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso,
nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale
rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
Tutti i delegati debbono essere soci.
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea
separata di assistere all'assemblea generale.

ART. 40 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il consiglio di amministrazione si compone da n° 3 a n° 11 consiglieri, il cui numero è determinato dall'assemblea in sede di nomina. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

I consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Il consiglio elegge, nel suo seno, il presidente e il vice presidente. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile e opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, via PEC, via mail o comunque usando altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o chat, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. I consigli di amministrazione, previa specifica nella convocazione, possono essere convocati in modalità da remoto, e attraverso l'utilizzo di applicazioni che permettano la visualizzazione e/o l'ascolto degli intervenuti. Le applicazioni dovranno anche permettere, nel caso ve ne fosse la necessità, la registrazione della seduta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di

rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire procure e nominare uno o più direttori e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente. Ai direttori risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile. L'Organo Amministrativo può conferire ai direttori poteri e deleghe per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi della cooperativa, attribuendogli i seguenti compiti o mansioni:

- assumere e licenziare il personale dipendente;
- definire strategie di formazione e di aggiornamento del personale dipendente;

- esaminare e proporre linee strategico-politiche da sottoporre all'Organo Amministrativo;

- delineare strategie di promozione e di mercato;

- pianificare il lavoro dei settori (obiettivi, compiti, ruoli, ecc.) almeno una volta ogni anno presentando all'Organo Amministrativo relative restituzioni;

- verificare l'organizzazione dei settori produttivi;

- verificare e applicare le norme contrattuali;

- verificare e applicare il Regolamento Interno di cui alla legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

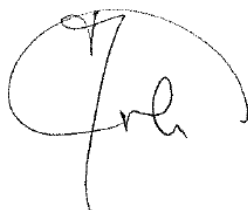
- verificare e controllare sulla corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- convocare le riunioni dei responsabili di settore in base ai bisogni organizzativi e di programma emergenti dal lavoro dei vari cicli produttivi;

- rappresentare la società in sede di contrattazione aziendale con le OO.SS. dei lavoratori;

- provvedere all'acquisto e cessione di beni strumentali, necessari per l'esercizio dell'impresa, fino al limite massimo stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo oltre al quale dovranno richiedere preventiva autorizzazione al medesimo Organo Amministrativo. Ai direttori, con apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno essere attribuiti o ridotti compiti e mansioni.

I direttori, almeno ogni anno, dovranno predisporre una dettagliata relazione sui compiti a loro affidati e la relazione dovrà essere discussa e approvata dall'Organo Amministrativo in occasione di una convocazione del



Consiglio di Amministrazione.

I direttori durano in carica un anno, salvo revoca per giusta causa e il mandato può essere rinnovato di anno in anno.

Il compenso annuo lordo dei direttori viene stabilito, dall'organo amministrativo, al momento della stipula dell'incarico annuale;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.; nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

m) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare ai suoi lavori uno o più soci a titolo consultivo in riferimento ad esigenze specifiche, ma anche deliberando modalità di partecipazione stabile di una o più figure sempre allo stesso titolo consultivo.

ART. 41 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c.

ART. 42 - IL PRESIDENTE E LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì al Direttore o, in caso di nomina plurima, ai Direttori, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

I legali rappresentanti della società, come sopra individuati, sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 43 - IL COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. In alternativa ove la legge lo consenta può essere nominato anche un sindaco unico.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità e a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

ART. 44 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI



Il controllo legale dei conti, in assenza del collegio sindacale, è esercitato da un revisore legale dei conti (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

ART. 45 - MEDIAZIONE E CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione.

Il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà Pistoia.

Il mediatore sarà nominato tra quelli di un organismo di mediazione con sede in Pistoia.

Solo successivamente, in caso la mediazione non abbia successo, le parti potranno nominare un arbitro e nel caso in cui le parti non si trovino d'accordo la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale di Pistoia.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 46 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 47 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs n.112/2017, e' devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs suddetto, secondo le disposizioni statutarie.

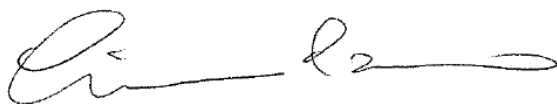
DISPOSIZIONI GENERALI

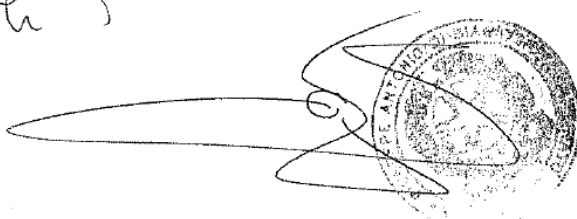
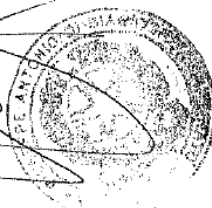
ART. 48 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 49 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 28, 31 e 47 del presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.



Copia conforme all'originale su supporto informatico del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 5, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82.
Registrato a Prato, il 26 aprile 2022 al n. 5371.
Bollo assolto all'origine in base al D.M. 22 febbraio 2007
mediante Modello Unico Informatico.